CCNL PER ISTITUTI SOCIO-SANITARI, ASSISTENZIALI, EDUCATIVI (Agidae)

1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025

Firmatari datoriali	Firmatari sindacali
Agidae	FP-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs

ISTITUTI ECONOMICI

Mensilità aggiuntive	**Tredicesima**	Una mensilità da corrispondere entro il 20 dicembre
Indennità	**Di cassa**	25,00 € lorde mensili
	Trasferta	• Rimborso a piè di lista delle spese sostenute per trasporto, vitto e alloggio; rimborso chilometrico secondo tabelle ACI. • Indennità forfettaria lorda giornaliera di € 35,00 se il lavoratore è occupato fuori dalla provincia della sede abituale e per un tempo superiore al normale orario individuale.
	Figure educative	45,00 € a notte, per assistenza notturna non più di 3 notti a settimana
	Reperibilità	Indennità oraria di € 1,50 per reperibilità non superiore a 12 ore consecutive nell'arco delle 24 ore. Non può essere richiesta più di 8 volte al mese; in caso di servizio prestato va garantita una pausa di 11 ore prima della ripresa del servizio.
	Disponibilità	€ 15,00 al dipendente che accetta di rientrare in servizio, fuori dall'orario di lavoro, per sostituire lavoratori assenti; spettano inoltre permessi retribuiti pari al numero delle ore lavorate e compensate.

Maggiorazioni	**Tipologia**	**Maggiorazione**
	Lavoro supplementare part-time	15%
	Clausole elastiche part-time	20%
	Lavoro notturno ordinario, dalle 22.00 alle 6.00	20%
	Lavoro festivo ordinario	20%
	Ore notturne lavorate in giornata festiva	40%
	Straordinario diurno	35%
	Straordinario notturno	40%
	Straordinario festivo diurno	50%
	Straordinario festivo notturno	60%

Straordinario	Di norma massimo 120 ore annue per dipendente.
Premio annuale di merito	• Il premio annuale di merito è riconosciuto in base ai criteri di valutazione previsti dal CCNL, con importi da € 150,00 a € 220,00. Ai fini del punteggio, sono computate come presenza anche l'attività sindacale e il periodo obbligatorio di congedo di maternità. Dopo tre anni consecutivi di conseguimento del premio, viene consolidato il 100% della media triennale, erogato in 13 quote mensili come Progressione Orizzontale di Carriera.

ISTITUTI NORMATIVI

Orario di lavoro	
Coefficiente orario	**165**
Coefficiente giornaliero	**26**
Orario normale di lavoro settimanale	38 ore settimanali

Ferie e permessi		
Ferie	**33 giorni** Calcolati su settimana lavorativa di 6 giorni	
Permessi retribuiti	**Rappresentante sindacale**	**20 ore quadrimestrali di permesso retribuito, cumulabili.**
	Elezioni/Referendum	3 giorni
	Assemblee	10 ore annue
	Seri motivi familiari	5 giorni
	Studenti	150 ore annue
	Cariche sindacali	10 giorni annui di permessi retribuiti, cumulabili, per i dirigenti delle OO.SS. firmatarie.
	Corsi qualificazione, riqualificazione, aggiornamento	Fino a 80 ore annue di permessi retribuiti, nel limite del 15% dell'organico. Per la formazione ECM, il 50% delle ore necessarie al conseguimento dei crediti formativi annui è a carico del datore di lavoro.
	RLS	- 10 ore negli istituti fino a 15 dipendenti; - 18 ore negli istituti fino a 60 dipendenti; - 24 ore negli istituti con oltre 60 dipendenti;
Permessi non retribuiti	**Motivi eccezionali**	10 giorni annuali massimo
Riduzione orario	ROL: 24 ore annue per il personale in servizio al 22/11/2010; 10 ore annue, al compimento del primo anno di servizio, per i lavoratori assunti successivamente. Ore riproporzionate in base all'orario individuale e monetizzate entro il 30 giugno dell'anno successivo se non godute.	

Festività e festività soppresse	
Festività	• Festività previste dalla legge e il Santo Patrono; • Nel caso una delle festività di legge cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione verrà corrisposto un ulteriore importo pari a 1/26 della retribuzione stessa

Assenza per malattia e infortunio		
Malattia	Conservazione del posto: • per assenza continuativa fino a un massimo di 180 giorni, anche a cavallo di due anni solari; • per assenze, anche non continuative, fino a un massimo di 365 giorni nel periodo di tre anni.	
	Periodo	**Integrazione**
	Fino al 180° giorno	100%
Infortunio	In caso di infortunio sul lavoro, conservazione del posto e dell'anzianità fino alla guarigione clinica documentata dalla certificazione dell'Istituto assicuratore. La conservazione per il periodo di percezione dell'indennità per inabilità temporanea riguarda invece la malattia professionale.	
	Periodo	**Integrazione**
	Dal 1° al 180° giorno	100%

Congedi e aspettative		
Congedi	**Maternità**	**5 mesi di congedo obbligatorio con indennità pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.**
	Paternità	10 giorni obbligatori entro 5 mesi dalla nascita, anche non continuativi, con indennità pari al 100% della retribuzione. È previsto un ulteriore giorno facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione.

	Parentale	10 mesi (estendibili a 11) nei primi 12 anni di vita del figlio (art. 32, Dlgs 151/2001)
	Matrimoniale	15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione.
	Violenza di genere	Congedo per un periodo massimo di 6 mesi per motivi connessi al percorso di protezione, con ulteriore periodo di 2 mesi di congedo non retribuito. Il periodo ordinario è indennizzato secondo le modalità previste per i trattamenti economici di maternità ed è computato ai fini di anzianità, ferie, tredicesima e TFR.
	Gravi motivi relativi alla situazione personale o famigliare	Fino a 2 anni
	Cure	Massimo 30 giorni - fruibile anche in maniera frazionata, ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%
Aspettative	**Autisti**	9 mesi senza percepire retribuzione alcuna
	Gravi necessità personali	anzianità di servizio non inferiore ad un anno - massimo di 6 mesi nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale degli addetti a tempo pieno dell'istituto
	Malattia	6 mesi massimo al termine del periodo di conservazione del posto

Periodo di prova

Categoria	A	B	C/D	E/F	Tempo Determinato
Durata massima	1 mese	2 mesi	3 mesi	4 mesi	1 mese

Preavviso per licenziamento o dimissioni

Categoria	**Durata**
A	30 giorni
B	30 giorni
C/D	60 giorni
E/F	90 giorni

Contratto a termine

Durata	Acausale fino a 12 mesi; oltre 12 e fino a 24 mesi servono causali. Il limite complessivo può arrivare a 36 mesi ex art. 19, c. 2, D.Lgs. 81/2015, computando anche missioni in somministrazione a termine per mansioni equivalenti tra gli stessi soggetti.
Causali oltre 12 mesi	Ammesse per esigenze temporanee/oggettive estranee all'ordinario, sostituzioni, incrementi temporanei non programmabili, copertura ferie, sostituzione di assenti con conservazione del posto, nuovi servizi/attività e temporanea inidoneità accertata.
Forma scritta	Necessaria salvo rapporti fino a 12 giorni; copia entro 5 giorni lavorativi. L'atto deve indicare le esigenze nei rinnovi e, nelle proroghe, le causali se si superano complessivamente i 12 mesi.
Divieti	Vietato per sostituire scioperanti, in assenza di valutazione rischi, in unità con licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti per stesse mansioni salvo eccezioni, o con CIG/sospensione per lavoratori adibiti alle stesse mansioni.
Proroghe e rinnovi	Proroga libera entro 12 mesi; oltre, solo con condizioni di legge/CCNL. Riassunzione entro 7 giorni da contratti fino a 6 mesi o entro 10 giorni da contratti superiori comporta trasformazione, salvo stagionali e ipotesi collettive.
Stabilizzazione oltre 24 mesi	Superare i 24 mesi è possibile solo se il datore ha stabilizzato almeno il 25% dei contratti a termine scaduti nell'anno precedente; esclusi dimissioni, giusta causa, rifiuto della stabilizzazione e stagionali. Vincolo non applicabile se è scaduto un solo contratto.
Prosecuzione di fatto	Oltre la scadenza spetta il 20% fino al 10° giorno e il 40% per i giorni successivi. Trasformazione a tempo indeterminato se si superano 30 giorni per contratti sotto i 6 mesi o 50 giorni negli altri casi.
Diritto di precedenza	Dopo oltre 6 mesi di lavoro, precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni già svolte nei 12 mesi successivi; maternità computata e utile anche per assunzioni a termine. Per

	stagionali vale per nuove assunzioni nelle stesse attività. Esercizio scritto entro 6 mesi, 3 per stagionali; estinzione dopo un anno.
Limite quantitativo	Contratti a termine, somministrazione a termine e apprendistato non possono superare complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti in forza al 1° gennaio, salvo esclusioni di legge e contratto.

Part-time	
Lavoro supplementare	Ammesso solo nel part-time orizzontale, entro il limite massimo del 15% dell'orario part-time settimanale individuale. È retribuito con maggiorazione del 15% e incide anche su tredicesima e TFR.
Consolidamento	Su richiesta del lavoratore, l'Istituto deve riconoscere per iscritto nell'orario ordinario almeno il 70% della media delle ore supplementari svolte nei 12 mesi precedenti in modo continuativo e non occasionale, fino al raggiungimento dell'orario pieno. Sono escluse le ore svolte per sostituire personale con diritto alla conservazione del posto.
Clausole elastiche	Previste all'assunzione o con successivo accordo scritto. Richiedono un preavviso di 2 giorni lavorativi; l'aumento delle ore non può superare il 25% della normale prestazione annua part-time. Per le ore interessate dalla variazione spetta una maggiorazione del 20%.

Welfare contrattuale			
Previdenza complementare	**Previfonder**		
	Contribuzione	**a carico lavoratore**	- quota volontaria
		a carico impresa	- 1,5% della retribuzione tabellare lorda, rapportata alla percentuale di part-time, totalmente a carico del datore di lavoro, per 13 mensilità; dovuto dal 1° febbraio 2025. Non è dovuto ai lavoratori che non aderiscono a PREVIFONDER e comunicano per iscritto la rinuncia al Fondo di previdenza complementare contrattuale.
Assistenza Sanitaria integrativa	**Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI)**		
	Contribuzione	**a carico lavoratore**	- 2,00 € mensili
		a carico impresa	- 5,00 € mensili